



Rep. Ord. n° 121 del 26/02/2015

Oggetto: Modifica dell'ordinanza n.100 del 16/03/2007 di istituzione Area Pedonale in via Zandomeneghi e regolamentazione della sosta in via Politi, a Zelarino, per istituzione di due stalli scuolabus.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta n. 4 del 13/02/2007, ai sensi dell'art.7 c.9 del D.Lgs. 285/92 via Zandomeneghi è stata dichiarata Area Pedonale;
- Con Ordinanza Dirigenziale n.100 del 16/03/2007 "Regolamentazione della circolazione e della sosta: Istituzione di Area Pedonale - Via Zandomeneghi in Zelarino" è stato disposto, "per salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilità pedonale e veicolare di via Zandomeneghi fronteggiante l'istituto statale comprensivo "G. Parolari" di istituire l'Area Pedonale in tutta la sede stradale, con accesso consentito ai residenti titolari di passi carrai autorizzati e ai veicoli per il trasporto merci negli orari che non interferiscono con l'ingresso e l'uscita degli alunni da scuola, nonché ai veicoli di emergenza e pronto intervento, ai veicoli al servizio invalidi e ai mezzi scuolabus;
- Con Ordinanza Dirigenziale n.709 del 12/11/2012 "Realizzazione della zona a traffico moderato (Z30), con l'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h, di sensi unici e regolamentando la sosta, nelle vie Grigoletti, Politi, Demin, Tominz a Zelarino" è stata istituita una zona con limite di velocità massimo consentito di 30 Km/h, ed è stato disposto di consentire il transito in via Zandomeneghi anche ai veicoli adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

Considerato che:

- a seguito di un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto la comunità scolastica dell'istituto comprensivo "G. Parolari" sono state rilevate condizioni di criticità per gli alunni durante l'orario di ingresso ed uscita da scuola dovute alla presenza di veicoli in transito e in sosta, oltre ai mezzi scuolabus al servizio dell'istituto scolastico;
- via Zandomeneghi presenta una sezione stradale di circa 6 metri priva di marciapiedi;
- la scuola possiede un ingresso secondario da via Politi;

Verificato che:

- è possibile utilizzare tale accesso secondario come ingresso degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus;

Dipartimento Opere Pubbliche

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin

Dirigente Area Mobilità e Traffico
Arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Ex carbonifera
Viale Ancona 63
30174 Mestre Venezia
tel. 041.274.6935
fax 041.274.6930
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
arch. Chiara Riccato



- lungo via Politi è possibile realizzare due stalli per scuolabus, in occasione di sopralluogo con gli uffici e i servizi competenti;
- il tratto di via Zandomeneghi, in prossimità dell'intersezione con via Bissolo, per circa 30 metri prima e dopo l'incrocio è libero da accessi carrai privati;

Ravvisato che:

- per garantire le condizioni ottimali di sicurezza è necessario impedire il transito dei veicoli in tale tratto della via, e pertanto è stata indetta Conferenza dei Servizi in data 16/12/2014 acquisendo i pareri favorevoli degli uffici competenti, con la contestuale approvazione allo spostamento delle fermate del servizio scuolabus in via Politi e all'inserimento di elementi di arredo urbano nel tratto prospiciente l'ingresso scolastico principale in via Zandomeneghi;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 13/02/2007;
- l'Ordinanza Dirigenziale della Municipalità di Zelarino-Chirignago n.100 del 16/03/2007;
- l'Ordinanza Dirigenziale della Municipalità di Zelarino-Chirignago n.709 del 12/11/2012;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i), dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 3, comma 1, punto 2 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 148 del D.P.R. del 16/12/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. **l'Ordinanza n.100 del 16/3/2007 è abrogata e sostituita dalla presente;**
2. **regolamentare la circolazione in via Zandomeneghi,, secondo le seguenti disposizioni:**



- a) segnalare l'inizio e la fine dell'area pedonale senza limitazioni di fasce orarie;
- b) l'accesso all'area pedonale è limitato ai titolari di accesso carraio autorizzato, per le sole operazioni di transito in ingresso/uscita dalle aree private, ai mezzi adibiti al servizio di raccolta rifiuti nella fascia oraria dalle ore 6 alle ore 7 e dalle ore 9 alle ore 12, nonché agli organi di polizia, ai mezzi di pronto intervento in servizio di emergenza, ai veicoli con disabili a bordo ed ai velocipedi;
- c) istituire, fissare e segnalare due stalli scuolabus in via Politi, in prossimità dell'accesso secondario alla scuola primaria "G. Parolari";
- d) segnalare l'attraversamento pedonale in via Politi in corrispondenza all'ingresso scolastico;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione Progettazione Esecuzione Lavori, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali permanenti in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della ditta esecutrice e vistato dalla Direzione Progettazione Esecuzione Lavori - Area Viabilità Terraferma e/o dalla Municipalità, in relazione alle competenze sulla viabilità interessata.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 25 febbraio 2015

CITTA' DI
VENEZIA



IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Loris Sartori'.